

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater  
n. 7**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CONSOLO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE  
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**RAFFAELE JANNUZZI**

**procedimento penale n. 3491/02 R.G.N.R. pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

**Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2002**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Raffaele Jannuzzi, con lettera pervenuta in data 19 giugno 2002, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 3491/02 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

La vicenda trae origine da un articolo redatto dal senatore Jannuzzi e pubblicato sul numero 46 del settimanale «Panorama» (15 novembre 2001) dal titolo: «Rovinati, espropriati e infine assolti», a seguito del quale ha presentato querela per offesa alla sua reputazione il dottor Iacovello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il pubblico ministero, che dal 1994 al 2001 ha seguito le indagini.

Nell'articolo il senatore Jannuzzi esprime le sue opinioni in merito alla conclusione del processo ai Ferruzzi, che dopo anni di controlli dichiara innocenti gli eredi di Serafino Ferruzzi. In particolare, nell'articolo si affermava che era stata elevata l'accusa di associazione a delinquere, contrariamente al vero; che le accuse di falso in bilancio e di truffa e quelle per i 140 capi di imputazione erano false; che per le accuse di falso in bilancio, poi asseritamente riconosciute «false», erano intervenuti degli arresti; che nel corso dell'inchiesta vi è stata una associazione a delinquere, costituita dall'intreccio tra l'inchiesta giudiziaria e l'esproprio finanziario.

Ad avviso del senatore richiedente la deliberazione di insindacabilità, le opinioni espresse nell'articolo in questione si pongono

in rapporto diretto con l'esercizio del suo mandato poiché trattano fatti che assumono particolare rilievo per la vita del Paese, riconnettendosi a tematiche di più ampio respiro come quella riguardante alcune tendenze di organi dello Stato a trascendere i limiti dell'equilibrio dei poteri dello Stato stesso.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 21 giugno 2002 e l'ha annunciata in Aula il 25 giugno 2002.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 settembre, del 1° ottobre e del 16 ottobre 2002, ed ha ascoltato il senatore Jannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 18 settembre 2002.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Jannuzzi, rimettendosi alla memoria scritta già presentata, ha ribadito il fatto che le opinioni espresse si inseriscono nel quadro di quelle attività, che nel loro complesso possono definirsi prodromiche o conseguenti o comunque collegate all'esercizio delle funzioni tipiche di un parlamentare.

\* \* \*

Ancora una volta ci troviamo, dunque, di fronte ad un caso di applicabilità dell'art.68, primo comma, della Costituzione e affrontiamo la problematica inerente l'ampiezza della prerogativa dell'insindacabilità riconosciuta agli appartenenti alle Camere.

Come è noto, sull'argomento esiste in dottrina una divergenza di pareri che vede, da una parte, una visione restrittiva del c.d. «nesso strettamente funzionale», secondo la quale l'insindacabilità opererebbe soltanto in relazione a dichiarazioni riconducibili

*strictu sensu* all'attività esclusivamente parlamentare, dall'altra una interpretazione meno restrittiva la quale riconosce invece proprio all'attività parlamentare un campo di azione più ampio, che includa anche tutte quelle attività più strettamente politiche, ma non per questo estranee all'attività parlamentare, che non siano annoverabili quali «atti tipici della funzione» e che, pertanto, non vengono espletate nelle sedi tradizionali.

Questa Giunta ha già espresso in altre circostanze il proprio orientamento, volto a condividere la visione meno restrittiva, secondo la quale l'agire del parlamentare non può essere ristretto esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi «informali», quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico.

Anche nella fattispecie sembra opportuno ribadire tale visione, sottolineando ancora una volta che, data l'evoluzione che la figura del politico-parlamentare ha subito e continua a subire, non sembra nello spirito del principio costituzionale restringere le prerogative di insindacabilità esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule e che siano intimamente connesse alla funzione stessa. Il mandato elettorale, infatti, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione.

Per tali motivi appare evidente che, anche nel caso alla nostra attenzione, è rintracciabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'at-

tività parlamentare, dal momento che si tratta dell'estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti politici.

Appare opportuno ribadire, in conclusione, che questa interpretazione non risulta affatto inconciliabile col disposto letterale dell'art. 68, dal momento che detta norma parla di «opinioni espresse» e «voti dati» *nell'esercizio delle proprie funzioni*; esercizio che non viene dunque limitato in alcun modo, nè «territorialmente» con l'individuazione di un luogo specifico entro il quale vige l'insindacabilità, né «temporalmente» con la limitazione di uno spazio temporale all'interno del quale il parlamentare può esprimere liberamente il proprio pensiero, nè infine «funzionalmente» con la imposizione di uno stretto legame tra l'attività politica e quella parlamentare.

Sarà comunque compito di questa Giunta, come già è stato detto da questo relatore in altra occasione, svolgere un ruolo di garante affinché tale diritto spettante a ciascun membro del Parlamento non si traduca in abuso ovvero in eccesso. Abuso ed eccesso che, peraltro, il relatore non ritiene possano essere rintracciati nel caso delle opinioni espresse dal senatore Jannuzzi, sulle quali la Giunta è chiamata ad esprimersi e che, pertanto, si debbono considerare coperte da insindacabilità.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*

